

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Vice Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli	Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli	Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Carla Tiboni	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2016**, il giorno **14** del mese di **gennaio**, alle ore **18.30**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Cappuccilli e Torino-Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 6) RECUPERO CREDITI FORMATIVI ANNO 2015
- 7) ISTANZA ABOGADO ANDREA DI LUZIO DISPENSA PROVA ATTITUDINALE (RELATORE TIBONI)
- 8) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE TIBONI)
- 9) COMUNICAZIONE AVV. * SU ACCESSO ATTI (RELATORE MANCINELLI)
- 10) COMUNICAZIONE AVV. ALBERTO MASSIGNANI SU ATTIVITÀ PRESSO CNF
- 11) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO ASSUNZIONE DIPENDENTE
- 12) COSTITUZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E REGOLAMENTO (RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 13) GARANZIA GIOVANI: VERIFICA ATTIVAZIONE TIROCINIO (RELATORI CIRILLO-SABATINI)
- 14) CAMERA ARBITRALE: COMUNICAZIONI (RELATORE CIPRIANI)

**15) ISTANZA DI CONTRIBUTO TOGHE IN PALCOSCENICO
SPETTACOLO 12.2.2016**

16) OPINAMENTI

17) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (7.1.2016), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- a) Il Presidente rende noto che l'Avv. Emanuela Malatesta ha richiesto di inserire nell'ordine del giorno della prima assemblea utile dell'Osservatorio sulla Giustizia le sue dimissioni quale Segretaria.

Il Consiglio prende atto e aderisce alla richiesta di porre la questione all'ordine del giorno della prossima assemblea dell'Osservatorio, e delibera di chiedere alla Segretaria dell'Osservatorio di integrare in tal senso l'ordine del giorno della assemblea dell'Osservatorio del 28/1/16 inserendo altresì l'argomento "nomina nuovo segretario".

- b) Il Presidente rende noto che in data 8/1/2016 è passata in giudicato la decisione del Consiglio 4/12/2014, depositata il 18/12/2015, emessa nel procedimento disciplinare a carico dell'Avv. * al quale è stata inflitta la sanzione della sospensione per mesi due.

Il Consiglio, preso atto del passaggio in giudicato della decisione del 4/12/14 depositata il 16/12/15, delibera di dare comunicazione all'avv. * che la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale opera dall'8/01/16, giorno nel quale la decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione.

- c) Il Presidente rende noto che l'Avv. *, in data 5/1/2016, ha depositato ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione del Consiglio 29/9/2011, depositata il 17/12/2015, con la quale veniva inflitta la sanzione della sospensione per mesi due.

Il Consiglio prende atto e delibera di costituirsi nel giudizio dinanzi al CNF e nomina come proprio difensore l'avv. Annalisa Cetrullo, mandando alla segreteria per la comunicazione a quest'ultima.

- d) Il Presidente rende noto che la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell'Abruzzo ha inviato per conoscenza la lettera di riscontro alle contestazioni mosse dal Presidente del COFA per le modalità di convocazione della riunione e di designazione dei componenti del Comitato di Sorveglianza di cui agli artt. 47-48 e 49 del regolamento 1303/2013.

Il Consiglio, preso atto della nota del dott. Di Pardo, ribadisce la propria adesione alla posizione assunta dal COFA per conto di tutti gli Ordini Forensi d'Abruzzo e rinnova l'invito ad individuare il rappresentante dei Professionisti all'interno del Comitato di Sorveglianza, nell'ambito di un procedimento democratico che veda coinvolti **tutti** gli Ordini Professionali d'Abruzzo, per il tramite delle Consulte costituite presso le quattro CCIAA

d'Abruzzo. Manda alla Segreteria per l'invio della presente delibera al dott. Di Pardo ed alla Regione Abruzzo per il tramite del COFA.

- e) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla CCIAA di Pescara richiesta di un elenco di avvocati tributaristi per l'affidamento di incarichi di difesa legale dell'ente nei contenziosi tributari.

Il Consiglio delibera di comunicare alla CCIAA i nominativi degli avv.ti Lorenzo Del Federico e Massimo Basilavecchia, risultanti dall'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 20 del regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, nella materia "diritto tributario".

- f) Il Presidente rende noto che la Scuola Superiore dell'Avvocatura ha richiesto l'invio di programmi dettagliati relativi all'offerta formativa 2016 ai fini della concessione del patrocinio e l'accredito diretto da parte della SSA.

Il Consiglio delibera di dare incarico alla Commissione Formazione e alla Fondazione Forum Aterni di individuare le attività formative da segnalare alla SSA.

- g) Il Presidente rende noto che il Ministro della Giustizia, dott. Andrea Orlando, ha inviato al COA biglietto di auguri per il nuovo anno.

Il COA, esprimendo l'apprezzamento per l'iniziativa che denota una particolare sensibilità nei confronti degli Ordini Forensi, delibera di riscontrare ricambiando gli auguri.

- h) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 26/1/2016.

Il Consiglio prende atto.

- i) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione per l'assemblea dell'Osservatorio per la Giustizia del Tribunale di Pescara per il 28/1/2016.

Il COA prende atto.

- j) Il Presidente rende noto che è pervenuto invito per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario per il giorno 30/1/2016.

Il Consiglio prende atto e delibera di partecipare nella persona del Presidente e degli altri consiglieri che vorranno essere presenti. Manda alla segreteria per la conferma entro il 25/1/2016.

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere all'Albo degli Avvocati i dott.ri De Amicis Adelchi, Di Cesare Marianna, Di Spirito Paola, Falcucci Federico, Muretta Emiliana, Pavone Alessandra, Pierfelice Sara e Ridolfi Chiara
- b) vista la domanda dell'Abogado Piccirilli Domenico, nato a Pescara il 05/2/1976 e residente in Pescara alla Via Raffaello, 62, iscritto al Colegio de Abogados de Madrid dall'8/7/2011 e nella sezione speciale Avvocati stabiliti dell'Albo di questo Ordine dal 16/3/2012, con la quale lo stesso chiede di essere iscritto nell'Albo degli Avvocati di questo Tribunale per aver ottenuto in data 3/9/2015 la dispensa dalla prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 D. Lgs. 96/2001; visti gli adempimenti successivi alla

delibera di dispensa dalla prova attitudinale, previsti dall'art. 13, 4 comma, D. lgs. 96/01, ed in particolare l'apposizione del visto da parte della Procura Generale in data 13/10/2015; visti gli artt. 2 e 17 Legge n. 247/2012; visto l'art.12, 3 comma, D. lgs. 96/2001; ritenuto quindi che il richiedente trovasi in possesso di tutti i requisiti richiesti, delibera l'iscrizione dell'Abogado Piccirilli Domenico, nell'Albo degli Avvocati di questo Tribunale

come da separati e distinti provvedimenti

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data 08/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 giorni per chiarimenti in ordine alla individuazione del Tribunale di Pescara quale Tribunale competente, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre copia dell'autorizzazione del Giudice Tutelare a resistere nel giudizio, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 11/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per scioglimento di matrimonio giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data 11/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di separazione promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di rigettare la domanda per mancanza dei requisiti di reddito ai sensi dell'art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre documentazione inerente la richiesta di risarcimento danni avanzata contro il *, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti della *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione personale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dai sigg.ri *e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti della * e della *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 e dei connessi benefici di legge, da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell'INPS sede di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre documentazione inerente la pretesa creditoria, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre copia del ricorso, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata in * il *) depositata in data 12/01/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre il certificato dell'autorità consolare competente attestante i redditi prodotti all'estero, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *), pervenuta in data 11/12/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 8/1/2016, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dei coniugi promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. *, procuratore del sig. *, -già ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 5/11/2015 relativamente al ricorso giudiziale per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti della sig.ra *, -con la quale si richiede la modifica della predetta delibera nel senso che il ricorso verrà proposto in forma congiunta, prende atto e delibera di comunicare all'Ufficio Giudiziario competente ed alla parte che l'ammissione del 5/11/2015 è da intendersi rilasciata per il ricorso consensuale.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - ATTESTATI

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 12/1/2016, delibera di dispensare:

- l'avv. * totalmente per l'anno 2014 e parzialmente nella misura del 50% fino al 31.12.2016 dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell'art. 17 Reg. COA per i motivi di cui all'istanza.
- l'avv. * parzialmente nella misura del 50% fino al 31.12.2016 dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell'art. 17 Reg. COA per i motivi di cui all'istanza.
- l'avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 19.06.2015 al 31.12.2016 dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell'art. 17 Reg. COA per i motivi di cui all'istanza.

- l'avv. * totalmente sino al 19.9.2016 e parzialmente nella misura del 50% fino al 31.12.2016 dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell'art. 17 Reg. COA per i motivi di cui all'istanza.

- l'avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 10.5.2014 al 31.12.2016 dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell'art. 17 Reg. COA per i motivi di cui all'istanza

- l'avv. * nella misura del 50% dal 1.4.2014 al 31.12.2016 determinando in n. 33 i crediti residui formativi nel triennio ai sensi dell'art.18 Reg. COA.

Il COA, esaminata la proposta della Commissione sull'istanza dell'avv. * la rigetta, non sussistendo i requisiti per l'esame di cui all'art. 17 e 18 Reg. COA

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, delibera di dispensare:

- l'avv. * totalmente dal 19/10/2015 sino al 19.12.2016 dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell'art. 17 Reg. COA per i motivi di cui all'istanza;

- l'avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 19.12.2015 al 31.12.2016 dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell'art. 17 Reg. COA per i motivi di cui all'istanza.

Alle ore 19,53 esce l'avv. Tiboni.

B) ATTESTATI DI FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione Formazione, lette ed esaminate le relative istanze, delibera di rilasciare l'Attestato di Formazione Continua a:

- all'avv. Luca Giuseppe D'Incecco per gli anni 2014 e 2015;
- all'avv. Eleonora Iacobucci per gli anni 2014 e 2015;
- all'avv. Francesca Carretti per gli anni 2014 e 2015;
- all'avv. Andrea Lucchi per gli anni 2014 e 2015;
- all'avv. Andrea Consorte per gli anni 2014 e 2015;
- all'avv. Valeria Mazzatenta per gli anni 2014 e 2015;
- all'avv. Mattia Di Gregorio per gli anni 2014 e 2015;
- all'avv. Silvia Chiavaroli per gli anni 2014 e 2015;
- all'avv. Pietro Alessandrini per gli anni 2014 e 2015;
- all'avv. Arianna Maria Di Pietro per gli anni 2014 e 2015;
- all'avv. Giampaolo Junior Maraesse per gli anni 2014 e 2015;
- all'avv. Barbara Fiucci per gli anni 2014 e 2015;
- all'avv. Carla Tiboni per gli anni 2014 e 2015
- all'avv. Dina Marrone per gli anni 2014 e 2015;
- all'avv. Marco Di Rito per gli anni 2014 e 2015, vista la delibera di esonero del 10.4.2014
- all'avv. Peschi Manuela per gli anni 2014 e 2015, vista la delibera di esonero del 17.7.2014 ;
- all'avv. Antonella Crudeli per gli anni 2014 e 2015, ritenendo i n.6 crediti conseguiti nell'anno 2014 in deontologia riferibili per n.3 crediti alla materia "ordinamento forense" e dunque compensati gli stessi con i crediti in materia obbligatoria da conseguire nell'anno 2015;

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, lette ed esaminate le relative istanze, delibera di rilasciare l'Attestato di Formazione Continua a:

- Avv. Forcucci Nisla anni 2014-2015
- Avv. Bellonio Marco per gli anni 2014 e 2015
- Avv. Colella Stanislao per gli anni 2014 e 2015
- Avv. Forte Antonietta per gli anni 2014 e 2015

C) RECUPERO CREDITI

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. * per la regolarizzazione della propria posizione in relazione ai crediti formativi minimi da acquisire in materia obbligatoria per l'anno 2014;

vista la possibilità di compensazione di cui all'art. 12 comma 5 del Regolamento CNF;

riconosce assolto l'obbligo formativo minimo in materia obbligatoria riferito all'anno 2014 nella misura di 3 crediti in materia di previdenza forense.

Alle ore 20,04 rientra l'avv. Tiboni

6) RECUPERO CREDITI FORMATIVI ANNO 2015

Il Consiglio delibera di ritenere valida, ai fini del recupero crediti per l'anno 2015, la partecipazione agli eventi formativi che saranno organizzati sino alla data del 31 marzo 2016.

7) ISTANZA ABOGADO ANDREA DI LUZIO DISPENSA PROVA ATTITUDINALE (RELATORE TIBONI)

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta dall'Abogado Andrea Di Luzio per la dispensa dalla prova attitudinale ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 D. lgs. 96/01, delibera di richiedere la produzione degli atti dei procedimenti per i quali l'istante ha svolto l'attività professionale e le relative dichiarazioni d'intesa con avvocati iscritti all'Albo.

8) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE TIBONI)

L'Avv. *, in data 16 dicembre 2015, ha formulato una richiesta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, affinché si pronunciasse sull'esistenza o meno di incompatibilità nell'esercizio della professione legale, come lavoratore subordinato di una Società estera e di permanenza come iscritto nell'Albo degli Avvocati.

Il quesito trae origine dall'attuale occupazione dell'Avv. *, quale *Legal Specialist (legale interno c.d. in-house)*, della Società * (controllata dal *), con sede a *, con attività svolta nel ramo vita e, più in particolare, di polizze del ramo III - Unit-Linked.

L'attività lavorativa, di natura legale, in regime di lavoro subordinato, consiste nella redazione di pareri, revisioni di documenti contrattuali e la loro organizzazione con le eventuali controparti, analisi della normativa regolarmente applicabile e, più in generale, nello svolgimento di qualsiasi attività legale attinente al business della Società, secondo le specifiche esigenze di quest'ultima (come precisato dallo stesso Avv. *).

La normativa irlandese richiede, per l'esercizio della professione nel proprio Stato, l'iscrizione obbligatoria al *Law Society of Ireland* (l'equivalente dell'Ordine degli Avvocati italiano), come avvocato stabilito. Successivamente all'intervenuta iscrizione presso tale organismo irlandese, l'Avv. * è stato autorizzato, a far data dal 12 novembre 2015, ad esercitare l'attività legale in qualità di avvocato italiano, in regime di esclusiva quale legale in-house della Società *.

L'obbligatorietà dell'iscrizione alla Law Society of Ireland è prevista sia dalla normativa vigente irlandese in materia di svolgimento della professione legale, sia dalla Direttiva europea n. 98/5/CE (art.3) che dispone l'*obbligo per l'avvocato che intende svolgere la professione in uno stato membro di iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato membro* (l'Irlanda è stato membro dell'UE).

A ciò va aggiunto che la normativa irlandese in materia professionale, prevede che qualunque *solicitor* (professionista legale), debba essere registrato presso la *Law Society of Ireland* (che certifica l'iscrizione presso il proprio organismo), anche se il professionista lavora come dipendente di una società.

Quindi, per il professionista legale (*solicitor*), i requisiti per svolgere il lavoro di dipendente di una società, secondo il diritto irlandese, sono: a) l'iscrizione alla Law Society of Ireland; b) essere in possesso del *qualifying certificate* (rilasciato dal predetto organismo).

Va poi aggiunto che l'art. 8 della sopra citata Direttiva europea, prevede espressamente che l'avvocato iscritto nello Stato membro ospitante, con il titolo professionale di origine, *può esercitare la professione come lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un'associazione o società di avvocati, di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo professionale che esso rilascia.*

Ciò detto, chiarito che l'Avv. * esercita l'attività legale in Irlanda, in qualità di dipendente di una società irlandese ed ha conseguito la qualifica di *solicitor* a seguito dell'iscrizione presso la *Law Society of Ireland* che gli ha rilasciato *qualifying certificate*, va verificata la possibilità di svolgere tale attività professionale all'estero, alla luce della normativa in materia forense.

Al riguardo si osserva che l'art. 2, comma 1, del nuovo ordinamento forense, in deroga all'art. 18, lett.d **consente l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.**

In questo caso, alla luce della normativa esaminata (irlandese, comunitaria e, soprattutto, l'Ordinamento della professione forense L.247/2012), per l'Avv. * non sussiste alcun tipo di incompatibilità allo svolgimento della professione legale presso la Società irlandese sua datrice di lavoro, essendo tale attività legale rivolta esclusivamente nei confronti della Società *.

Non sussiste, in aggiunta, alcuna incompatibilità come avvocato iscritto presso codesto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

9) COMUNICAZIONE AVV. * SU ACCESSO ATTI (RELATORE MANCINELLI)

Il Consiglio,

- letta la comunicazione pec 04/01/16 inviata dall'avv. * in relazione alla richiesta di accesso agli atti relativi all'ammissione di * al patrocinio a spese dello Stato:
- considerato :

- che nell'istanza depositata il 07/7/15 l'avv. * aveva dichiarato di avere "in corso" un giudizio civile contro * "ammessa al patrocinio gratuito", senza ulteriori indicazioni per l'individuazione del giudizio;
- che pertanto l'istanza veniva necessariamente intesa come riferita al provvedimento di ammissione al beneficio datato 25/6/15, relativo a giudizio tra l'istante e la * appunto in corso dinanzi alla Corte di Cassazione;
- che con nota integrativa pervenuta il 23/7/15 l'avv. *provvedeva a specificare che l'interesse sotteso alla istanza era quello di chiedere la revoca del provvedimento di ammissione della * al patrocinio a spese dello Stato, previa verifica dei presupposti della concessione;
- che la controinteressata *, interpellata ex art.3 DPR 184/06, si opponeva all'accesso agli atti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento in corso contro l'avv. * dinanzi la Corte di Cassazione;
- che con provvedimento motivato del 03/9/15 l'istanza di accesso veniva rigettata;
- che in data 08/10/15 l'avv. * reiterava la medesima istanza, tant'è che il COA riteneva non necessario procedere con avvio di nuovo procedimento di accesso (delibera 15/10/15);
- che nel rinnovare la richiesta di accesso agli atti, l'avv. *, preso atto dell'esposto presentato dalla sig.ra * nella opposizione all'accesso, dichiarava: che la * avanzava pretesa di ottenere in nome proprio il pagamento delle competenze liquidate nel secondo grado di giudizio, nonostante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; di avere pertanto esigenza di accedere agli atti "al fine di meglio ponderare le proprie difese, evitando altresì doppi pagamenti e/o procedimenti disciplinari", che alla * risultava revocato il beneficio già nel primo grado della causa;
- che con la nota 04/01/16, pervenuta a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del COA, l'avv. * espone: che la richiesta di accesso non attiene all'ammissione al beneficio della * nel giudizio in corso dinanzi alla Corte di Cassazione, bensì all'ammissione al patrocinio per il secondo grado della causa (in realtà ormai definito e non già "in corso" al 07/7/15, data dell'istanza di accesso); che risulta "dagli atti di causa" la revoca del beneficio nei confronti della * per il primo grado di giudizio;
- ritenuto che l'istanza di accesso dell'avv. *, pur se da riferire alla ammissione di * al patrocinio a spese dello Stato nel secondo grado del giudizio, si conferma come finalizzata alla richiesta della revoca del beneficio, previa verifica dei presupposti della concessione, così come enunciato nella nota del 23/7/15, integrativa della istanza 07/7/15;
- ribadito che in capo alla richiedente accesso non è prevista una potestà di verifica dei presupposti per la concessione del beneficio in parola, laddove comunque sussiste la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria competente sia per gli accertamenti del caso ai fini della eventuale revoca del beneficio, sia per l'accertamento della legittimazione della *, in regime di patrocinio, all'azione esecutiva per il recupero delle spese legali promossa nei confronti dell'Avv. *;
- visti gli artt. 24 e 25 L.241/90, l'art. 8 DPR 352/92, l'art. 59 del Dlgs 196/03, gli artt. 4, comma 6 lett. d), e 9 del "Regolamento della disciplina dell'accesso agli atti e delle attività istituzionali" adottato da questo COA;

- richiamata integralmente la precedente delibera di rigetto del 03/9/15 comunicata alla istante,

delibera

di confermare il rigetto l'istanza dell'avv. *, in quanto non sono ravvisabili le condizioni di legge per l'assenso all'accesso.

10) COMUNICAZIONE AVV. ALBERTO MASSIGNANI SU ATTIVITÀ PRESSO CNF

Il Consiglio, letta la nota dell'Avv. Alberto Massignani con la quale deposita la documentazione riguardante l'attività svolta nell'ambito del Consiglio Nazionale Forense in qualità di componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di L'Aquila, delibera di indicare il nome dell'avv. Alberto Massignani al CNF quale formatore di avvocati interessati a far parte del Consiglio Giudiziario.

11) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO ASSUNZIONE DIPENDENTE

Si rinvia alla prossima seduta.

Alle ore 20,28 esce il Cons. Di Silvestre.

12) COSTITUZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E REGOLAMENTO (RELATORE DI BARTOLOMEO)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di approvare il regolamento secondo il testo allegato a far parte integrante del presente verbale e differisce la costituzione dell'Organismo all'esito del corso di formazione dei compositori della crisi in via di attivazione con l'Università.

13) GARANZIA GIOVANI: VERIFICA ATTIVAZIONE TIROCINIO (RELATORI CIRILLO-SABATINI)

Il Consiglio, udita la relazione dei cons. Cirillo e Sabatini, delibera il non luogo a provvedere in considerazione del fatto che i contratti attivati con Garanzia Giovani non possono essere finanziati.

14) CAMERA ARBITRALE: COMUNICAZIONI (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cipriani sulla scorta del parere del Dott. Toletti del 6/11/15, delibera di istituire una posizione fiscale autonoma per la Camera Arbitrale attraverso l'attivazione di una partita Iva e di un codice fiscale, nonché di un protocollo informatico dedicato e di un registro generale cartaceo.

15) ISTANZA DI CONTRIBUTO TOGHE IN PALCOSCENICO SPETTACOLO 12.2.2016

Il Consiglio, letta la richiesta dell'Avv. Annamaria Petrei Castelli per conto di Toghe in Palcoscenico relativa alla concessione di un contributo da parte del COA per l'allestimento dello spettacolo di beneficenza del 12/2/2016, delibera un contributo di euro 854,00 (ottocentocinquantaquattro/00).

16) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

- Avv. * per * / * € 7.500,00
- Avv. * per * proc. pen. n. * € 1.710,00
- Avv. * per * proc. penale n. * € 1440,00
- Avv. * per * proc. penale n. * € 250,00

- Avv. * per * proc. penale n. * € 250,00
- Avv. * per * e * proc. penale n. * € 4.320,00

il tutto come da separati e distinti provvedimenti.

Alle ore 21,35 esce il Cons. Tiboni.

17) VARIE ED EVENTUALI

a) Richiesta di parere dell'Avv. * (relatore Cirillo)

In relazione alla richiesta di parere avanzata dall'iscritta Avv. * si osserva sul primo quesito :

- la delicata questione relativa alla disciplina applicabile alle attività difensive svolte prima e “a cavallo” dell'entrata in vigore del d.m. n. 140/2012 è stata oggetto di esame della Suprema Corte di Cass. a SS.UU. con due sentenze gemelle n. 17405 e n. 17406 del 12 ottobre 2012 i cui principi trovano applicazione anche in relazione alla successiva entrata in vigore del d.m. 55/14.

Stabilisce la S.C. che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta «la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate» ovvero i parametri di cui al d.m. 140/2012; ne consegue che le tariffe continueranno ad essere applicate laddove la prestazione professionale si sia esaurita completamente sotto la vigenza del sistema tariffario. Ovviamente il ragionamento in questione, valido per la determinazione dei compensi liquidati da parte degli organi giurisdizionali va esteso, salvo diversa convenzione tra le parti, alla quantificazione dei compensi dovuti al professionista. Ed a tal riguardo tenendo conto del carattere unitario della prestazione difensiva considerata per singola fase di giudizio, ove la prestazione dell'avvocato si sia svolta e conclusa nella vigenza delle vecchie tariffe per quanto riguarda il primo grado di giudizio il compenso va liquidato in base alle tariffe all'epoca vigenti, mentre per l'appello devono scattare i nuovi parametri.

- Sul secondo dei quesiti va osservato che la S.C. ha statuito, ai fini dell'individuazione dello scaglie di valore, che non si cumulano tra loro le singole domande proposte da attori diversi contro il medesimo convenuto (Cass. 12/10/98 n. 10081) e ciò anche in caso di unico difensore.

b) Richiesta parere della dott. * su trasferimento praticante che frequenta la Scuola di Specializzazione (relatore Sabatini)

La dott.ssa * pone il quesito relativo al periodo da considerare ai fini dell'individuazione della sede di Corte d'Appello dove svolgere l'esame di abilitazione alla professione forense, nel caso di sostituzione del periodo di un anno di pratica con il Diploma rilasciato da una scuola di specializzazione per le professioni legali.

Il COA, udita la relazione del Cons. Sabatini, rilascia il seguente parere:

La L. n. 247/12 all'art. 41 comma 1) prevede che *"il tirocinio professionale consiste nell'addestramento a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire la capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche"*.

Al successivo comma 6) del medesimo articolo la legge prevede poi che il tirocinio possa essere svolto: a) presso un avvocato con anzianità superiore a 5 anni, b) presso l'Avvocatura dello Stato ovvero presso l'ufficio legale di un ente pubblico o in un ufficio giudiziario, c) nonché presso professioni legali -con titolo equivalente a quello di avvocato- in altri Paesi dell'Unione Europea (segue poi la previsione al punto c) del tirocinio compiuto in pendenza del corso di laurea universitario), continuando al comma 7) "in ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'avvocatura dello Stato".

Il successivo art. 9 della L. 247/12 precisa che *"il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ... è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno"*.

La legge professionale, dunque, precisa che il "tirocinio" può essere svolto in parte presso lo studio legale ed in parte frequentando con valutazione finale positiva la scuola di specializzazione delle professioni legali. Quindi il periodo complessivo di tirocinio dei diciotto mesi può svolgersi frequentando per sei mesi lo studio legale e sostituendo il restante periodo con la valutazione del diploma della SSPL.

Pertanto, la previsione dell'art. 45 della legge 247/12, comma 3, secondo la quale *"il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio"*, va interpretata in relazione ad entrambi i periodi di tirocinio e cioè quello che si svolge presso lo studio e quello equivalente valutato ai sensi dell'art. 9 l. 247/12.-

Ne consegue che ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica l'Ordine degli Avvocati che tiene il Registro dei Praticanti dove viene svolto il maggior periodo di tirocinio presso lo studio legale valuta anche il diploma della Scuola di Specializzazione per le professioni legali.

Alle ore 21,50 esce il Cons. Coco.

c) Chiusura uffici Ordine.

Il Consiglio, in considerazione della attuale carenza di personale della Segreteria conseguente al pensionamento della sig.ra D'Aurelio, delibera la chiusura dello sportello al pubblico nel giorno di giovedì sino al completamento del concorso già bandito e conseguente assunzione di una unità di personale.

Alle ore 22,00, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

